Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Il Direttore Territoriale Milano Malpensa

ORDINANZA N. 2/2025

Il Direttore della Direzione Territoriale di Milano Malpensa

VISTI gli artt. 687, 692, 693, 698, 702, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327) e ss.mm.ii;

VISTO il Nuovo Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.), art. 6 comma 7, art. 12 e art. 14, in cui si stabilisce la competenza della circoscrizione aeroportuale dell'Enac a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico a mezzo di Ordinanza;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., che definisce, in particolare all'art. 8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Territoriale in materia di circolazione stradale;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Modifiche al sistema penale";

VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTA la Legge 28 dicembre 1993 n. 561 rubricato "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Aeroporto Malpensa 2000
21010 Malpensa (VA)
c.f. 97158180584
AMM

tel. +39 02 74867702/10
malpensa.apt@enac.gov.it
operazioni.nordovest@enac.gov.it
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507, avente ad oggetto Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 22 marzo 2012 n. 33, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che ha introdotto la possibilità di istituire, anche nei sedimi aeroportuali, corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza dei veicoli, previa emanazione di un'apposita Ordinanza delle Direzioni Enac competenti per territorio;

CONSIDERATO che la suddetta Legge 22 marzo 2012 n. 33, all'art. 1 comma 2, prevede che il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle aree aeroportuali può essere effettuato anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2906 del 28 maggio 2013, relativo ai "Documentatori di infrazioni all'accesso e permanenza nelle corsie e aree degli aeroporti", con cui è stato omologato il sistema denominato "PA-ZTC";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che agli artt. 9 e 10 sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'ENAC e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 "Regime dei Beni" della citata Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento;

TENUTO CONTO che alla Società di gestione aeroportuale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi

interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, sentito il Gestore Aeroportuale (così come previsto dall'art.6, comma 7 del nuovo Codice della Strada);

TENUTO CONTO altresì che anche nei casi di variazioni temporanee alla viabilità, proposte dal Gestore Aeroportuale, è sempre prevista l'approvazione preventiva della Direzione Territoriale di Milano Malpensa;

CONSIDERATO che alla Direzione Territoriale di Milano Malpensa compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale che avrà l'onere di proporre all'ENAC le eventuali modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, per le conseguenti valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che le aree aperte alla circolazione stradale del Terminal 1 e del Terminal 2 dell'Aeroporto di Malpensa sono interessate da intensi flussi di traffico veicolare, sia privato che professionale;

CONSIDERATO che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di accessibilità all'Aeroporto, di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli, possono essere utilmente e meglio conseguiti con il ricorso alla tecnologia applicata al governo dei flussi di traffico veicolare in ingresso e in uscita dall'Aeroporto;

CONSIDERATO che il Gestore Aeroportuale ha installato un sistema di dispositivi e strumenti omologati (sistema "PA-ZTC") per la disciplina della circolazione, in ambito aeroportuale del Terminal 1, mediante il sistema di gestione a Traffico Controllato (ZTC);

CONSIDERATO che presso i varchi di ingresso e di uscita del Terminal 1 è presente un sistema di rilevamento orario dei transiti, segnalato mediante apposita cartellonistica stradale;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2024 del del 6 Agosto 2024 in vigore dal 12 Agosto 2024, avente ad oggetto la "Regolamentazione della viabilità Land Side del Terminal 1 e del Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa";

PRESO ATTO del Protocollo D'Intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per l'attivazione di servizi aggiuntivi di Polizia Locale nell'area dell'Aeroporto di Malpensa Terminal 1, sottoscritto il 29 giugno 2022, integrato il 22 agosto 2022 e prorogato il 22 dicembre 2022, con sottoscrizione del Documento Aggiuntivo avvenuta in data 26 maggio 2023, con validità fino al 31 gennaio 2024;

PRESO ATTO che con ulteriore Documento Aggiuntivo al Protocollo D'Intesa di cui sopra, la validità dello stesso veniva prorogata fino al 31 gennaio 2025;

CONSIDERATO che il 29 gennaio 2025 l'ENAC, con nota n. 0012612, sentita la

Prefettura di Varese, disponeva la proroga del suddetto Protocollo D'Intesa fino a nuovo avviso;

VISTA la disposizione del Direttore Generale dell'ENAC, n. 15815 che stabilisce le "Linee Guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito "Linee Guida") con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la suddetta Ordinanza n. 4/2024, avente ad oggetto la "Regolamentazione della viabilità *Land Side* del Terminal 1 e del Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa", alla luce delle "Linee Guida" anzidette emesse dall'Enac e delle nuove planimetrie di alcune aree del Terminal 1 e del Terminal 2 che meglio definiscono le destinazioni d'uso dei relativi spazi;

SENTITE le Polizie Locali territorialmente competenti;

SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società di gestione SEA S.p.A.

ORDINA

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione

La presente Ordinanza regolamenta la viabilità dell'area Land Side e dell'area a permanenza limitata (ZTC) del Terminal 1, ai sensi dell'art. 1 della Legge 22 marzo 2012 n. 33, e la viabilità dell'area Land Side del Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza, sono definite:

a) *Area Lato Città* (*Land Side*): area regolamentata dell'Aeroporto che include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri, che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza;

b) *Controllo dell'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;

c) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'Aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Art. 3 - Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.

2. Nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne integrano il contenuto *per relationem* quali allegati tecnici, vengono individuate le aree stradali aperte all'uso pubblico ed i beni ubicati all'interno del sedime aeroportuale di Malpensa nel lato Land Side.

   In particolare:

   a) Allegato n. 1: "Malpensa Terminal 1 - Planimetria segnaletica piano Stazione ferroviaria";
   b) Allegato n. 2: "Malpensa Terminal 1 - Planimetria segnaletica piano Arrivi";
   c) Allegato n. 3: "Malpensa Terminal 1 - Planimetria segnaletica piano Partenze";
   d) Allegato n. 4: "Malpensa Terminal 1 - Planimetria segnaletica area di attesa gratuita «Polmone»";
   e) Allegato n. 5: "Malpensa Terminal 1 - Area a permanenza limitata L. 33/2012 del 22 marzo 2012 piano Stazione ferroviaria";
   f) Allegato n. 6: "Malpensa Terminal 1 - Area a permanenza limitata L. 33/2012 del 22

marzo 2012 piano Arrivi";
g) Allegato n. 7: "Malpensa Terminal 1 - Area a permanenza limitata L. 33/2012 del 22 marzo 2012 piano Partenze";
h) Allegato n. 8: "Malpensa Terminal 2 - Planimetria generale segnaletica";
i) Allegato n. 9: "Malpensa Terminal 2 - Planimetria viabilità stazione ferroviaria";
j) Allegato n. 10: "Malpensa Terminal 2 - Planimetria viabilità Arrivi e Partenze";
k) Allegato n. 11: "Malpensa Terminal 2 - Planimetria viabilità ovest".

Inoltre costituiscono parte integrante della presente Ordinanza, i seguenti documenti:

l) Allegato n. 12: "Protocollo D'Intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per l'attivazione di servizi aggiuntivi di Polizia Locale nell'area dell'Aeroporto di Malpensa Terminal 1", sottoscritto il 29 giugno 2022, integrato il 22 agosto 2022 e prorogato il 22 dicembre 2022, con sottoscrizione del Documento Aggiuntivo avvenuta in data 26 maggio 2023, con validità fino al 31 gennaio 2024;
m) Allegato n. 13: "Documento Aggiuntivo al Protocollo D'Intesa" di cui sopra, con validità fino al 31 gennaio 2025;
n) Allegato n. 14: "Proroga del Protocollo D'Intesa fino a nuovo avviso - nota ENAC n. 0012612 del 29 gennaio 2025".

3. Nella Zona Arrivi e Partenze del Terminal 1, il tempo massimo di transito consentito ai veicoli è di quindici (15) minuti, ad eccezione dei veicoli che entro il predetto lasso di tempo accederanno ad una delle aree di parcheggio, messe a disposizione dal Gestore Aeroportuale, all'uscita dalle quali disporranno nuovamente del suddetto tempo di quindici (15) minuti.

4. L'accesso ed il tempo di sosta consentito nelle aree anzidette sono controllati mediante apposito sistema, denominato "PA-ZTC", dotato di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2906 del 28/05/2013 che, in caso di superamento del tempo massimo consentito, rileva automaticamente le infrazioni.

5. La delimitazione delle aree in cui è attivo il sistema "PA-ZTC" e la regolamentazione della circolazione, sono rese note al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi.

6. La realizzazione di nuove aree ed infrastrutture destinate alla sosta ricade nella responsabilità del Gestore SEA S.p.A., previa approvazione dei relativi progetti/planimetrie da parte dell'ENAC. Il Gestore può esercitare le funzioni e le attività di cui alla presente Ordinanza per il tramite di una sua società controllata.

7. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e/o le modalità di utilizzo delle medesime aree, sono proposte dal Gestore Aeroportuale all'ENAC - Direzione Territoriale Malpensa - per il relativo esame e, in caso di approvazione, per il successivo recepimento nell'elenco delle planimetrie di cui al comma 2 del presente articolo.

8. E' vietata la sosta al di fuori degli stalli individuati dalla presente Ordinanza, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 19.

9. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati secondo le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.

10. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 4 - Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

2. Il Gestore Aeroportuale ha l’obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 5 - Rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali e di parcheggio limitrofe al Terminal 1 e al Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, aperte all’uso pubblico, sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.

2. E’ fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente art. 5, stabilita secondo le norme richiamate dalla presente Ordinanza.

CAPO II

VIABILITA’ E AREE LIMITROFE

Art. 6 - Competenze in materia di viabilità, sosta e fermata

In linea con la vigente normativa in materia, sullo scalo di Malpensa trova applicazione la disciplina della “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati” di cui all’art. 6 del “Nuovo Codice della Strada” (D. Lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii), che assegna ad ENAC la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, sentito il Gestore Aeroportuale.

Art. 7 - Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. SEA S.p.A., in qualità di Gestore Aeroportuale potrà supportare le attività di competenza dell’ENAC e avrà quindi la facoltà di:

   a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di operatori o veicoli per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, alla sicurezza operativa o ad esigenze di carattere tecnico, richiedendo immediatamente l’approvazione di tali misure all’ENAC. Ogni variazione temporanea disposta in tal senso, sarà coordinata e gestita dal Gestore, che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a dare conferma dell’avvenuto adeguamento alla Direzione Territoriale di Milano Malpensa, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale ed alle Polizie Locali territorialmente competenti;

   b) proporre ad ENAC di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) proporre ad ENAC di riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) proporre ad ENAC di vietare, o limitare, o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) proporre ad ENAC di introdurre prescrizioni relative alla presenza di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati, a seguito di approvazione dell'ENAC;

g) definire e predisporre l'opportuna segnaletica orizzontale e verticale, da proporre all' ENAC prima dell'installazione.

2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di Gestione SEA S.p.A., provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Nuovo Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale di Milano Malpensa e a tutti gli Enti interessati.

3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

4. L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nella duplice accezione di safety e di security), per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

Art. 8 - Viabilità Terminal 1

1. Il Terminal 1 è caratterizzato da una Zona Partenze e una Zona Arrivi. 2. Presso la **Zona Partenze del Terminal 1** sono presenti due corsie destinate alla viabilità.

A) Una Corsia riservata (lato destro del marciapiede) al transito dei veicoli di servizio appartenenti ai seguenti Enti ed operatori:

a) Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV. F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.;

b) veicoli impiegati per servizi di Bus di linea e mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio), mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale), mezzi di soccorso (per es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.), trasporto valori e scorte;

c) operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati, individuati per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società SEA S.p.A., secondo i parametri stabiliti ai sensi dell'art 8 comma 1 lettera c) della presente Ordinanza. Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della Zona Partenze, allegata alla presente Ordinanza (Allegato n. 3).

Si precisa che:

- Sul lato destro della corsia riservata sono stati individuati appositi stalli destinati al parcheggio delle vetture che hanno titolo a sostarvi, contraddistinti dalla segnaletica verticale ivi presente e dalla segnaletica orizzontale a strisce gialle;

- In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

B) Una Corsia a viabilità libera (corsia sinistra nella zona "partenze") destinata al transito dei veicoli in genere. Oltre alle vetture dei singoli passeggeri, la corsia è destinata al transito delle navette, minivan e similari per il trasporto in gruppo di passeggeri.

L'accesso e la permanenza dei veicoli nell'area predetta sono consentiti per quindici (15) minuti.

3. Presso la **Zona Arrivi del Terminal 1** sono presenti due corsie destinate alla viabilità.

A) Una Corsia riservata sulla quale possono transitare esclusivamente i veicoli autorizzati:

a) I veicoli appartenenti agli Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV. F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A., ed i veicoli impiegati per i servizi di TAXI, mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale), mezzi di soccorso (per es. ambulanze, trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.);

b) operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati, individuati per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società SEA S.p.A. secondo i parametri stabiliti ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera c) della presente Ordinanza. Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza (Allegato n. 2);

c) Le aree di parcheggio destinate agli NCC presso la Zona Arrivi dell'Aeroporto di Milano Malpensa, sono state individuate ai sensi dell'art. 11 c. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della D.G.R. 24 gennaio 2003 n. 7/11948 e sono indicate nella segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza (Allegato n. 2).

B) Una Corsia a viabilità libera destinata al transito dei restanti veicoli. Nella suddetta corsia, che comprende il piano -1 "Hotel Sheraton" e la Zona Arrivi, (come rappresentato nella Planimetria Arrivi, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza) è operativa l'area a permanenza limitata (Allegato n. 5).

L'accesso e la permanenza dei veicoli nell'area predetta sono consentiti per quindici (15) minuti.

Coloro che non rientrano nella categoria degli operatori aeroportuali già autorizzati, ma che hanno l'esigenza di accedere alle corsie riservate sulla base della presente Ordinanza, devono preventivamente presentare idonea istanza di autorizzazione al Gestore Aeroportuale (recapito telefonico 02-74867345 dell'Ufficio Accessibilità che è

operativo H24 oppure al seguente indirizzo e-mail accessibilita@seamilano.eu).

4. La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

5. Rimangono fermi tutti gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Nuovo Codice della Strada.

6. L'ENAC espleta una azione di vigilanza sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, anche a tutela dell'utenza.

Art. 9 - Sistema informatizzato "PA-ZTC"

Il sistema informatizzato, denominato "PA-ZTC", omologato per la rilevazione in modo completamente automatico delle violazioni al tempo di permanenza dei veicoli all'interno della zona a traffico controllato, è posto nella esclusiva disponibilità del Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno.

Art. 10 - Gestione del sistema informatizzato "PA- ZTC"

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno gestisce il suddetto sistema secondo disponibilità esclusiva e ne dispone, altresì, l'attivazione nelle località, giorni e fasce orarie di maggior interesse, con riferimento ai maggiori picchi di traffico veicolare, sulla base di programmi operativi mensili.

Art. 11 - Viabilità Terminal 2

1. Il Terminal 2 è caratterizzato da una Zona Arrivi Fronte Nord ed una Zona Arrivi Fronte Est e Zona Partenze.

2. Presso la **Zona Arrivi Fronte Nord** dell'aerostazione sono presenti quattro corsie, due riservate e due a viabilità libera:

   A) Le due corsie riservate, una a destra e una a sinistra della banchina centrale spartitraffico, dirette verso la rotatoria, sono riservate al transito di bus, taxi e veicoli di servizio. In queste corsie sono presenti gli stalli riservati ai bus per le operazioni di pick-up (carico) dei passeggeri;

   B) La corsia in uscita dalla rotatoria e diretta verso ovest (direzione Terminal 1) e la corsia adiacente che consente l'ingresso in rotatoria, sono corsie a viabilità libera, destinate al transito di tutti i veicoli. Tale corsia consente, inoltre, il transito e l'accesso degli NCC all'area riservata, alla sosta e alle operazioni di pick-up e drop-off dei passeggeri.

3. Presso la **Zona Arrivi Fronte Est e Zona Partenze** sono presenti corsie riservate a diverse tipologie di utenti.

   A) Il ramo in uscita dalla rotatoria e diretto verso sud si dirama in tre corsie:

      a) le prime due corsie sono destinate al transito di tutti i veicoli, ad eccezione di mezzi pesanti di lunghezza superiore a 10 metri e bus;

      b) la terza corsia è riservata al transito dei fornitori e dei veicoli di servizio che

necessitano di impegnare il tunnel per raggiungere le aree poste al piano interrato, a servizio dell'aerostazione, ad eccezione di mezzi pesanti di lunghezza superiore a 10 metri;

B) La corsia adiacente al marciapiede fronte aerostazione, sia in Zona Arrivi che in Zona Partenze, è riservata al transito di taxi, bus autorizzati dal gestore (ai sensi del precedente art. 8 comma 1, lettera c) per il trasporto di passeggeri, veicoli degli Enti di Stato, Forze dell'Ordine, mezzi di soccorso e veicoli di servizio espressamente autorizzati con procedura di cui all'art. 8.

4. Lungo la viabilità fronte Arrivi, adiacenti al marciapiede dell'aerostazione, sono presenti gli stalli per la fermata dei taxi per le operazioni di pick-up (carico) dei passeggeri.

5. Lungo la viabilità fronte Partenze, adiacente al marciapiede dell'aerostazione, sono presenti alcuni stalli per la fermata di taxi e bus autorizzati dal gestore (ai sensi del precedente art. 8 comma 1), solo per il tempo strettamente necessario a consentire il drop-off (scarico) dei passeggeri; in corrispondenza del marciapiede opposto sono previsti presenti alcuni stalli riservati ai veicoli di Enti di Stato, Forze dell'Ordine e veicoli autorizzati con procedura di cui all'art. 8 comma 1.

6. Presso l'Area adiacente alla stazione ferroviaria, la viabilità dell'area compresa tra la stazione ferroviaria del Terminal 2 e la rotonda in corrispondenza dell'Hotel Moxi è disciplinata come da planimetria allegata alla presente Ordinanza (Allegato n. 9).

7. L'ENAC espleta una azione di vigilanza sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, anche a tutela dell'utenza.

Terminal 1 e Terminal 2

Art. 12 - Area di Attesa gratuita "Polmone"

1. L'Area di Attesa gratuita "Polmone" (compresa tra il Terminal 1 e il Terminal 2) prevede un tempo di permanenza gratuita massima di sessanta (60) minuti, con obbligo di esposizione del disco orario e permette la sosta prima di impegnare l'Area ZTC di cui all' art. 9 della presente Ordinanza.

2. L'accesso e la sosta nell'area "Polmone" sono consentiti agli utenti accompagnatori che utilizzano gli stalli esclusivamente per l'attesa dei voli.

3. L'utente deve permanere nei pressi del proprio veicolo all'interno dell'Area di Attesa, con espresso divieto di abbandono del mezzo.

4. L'area di attesa è aperta al pubblico in maniera continuativa 24 ore al giorno, salvo eventuali diverse disposizioni del Gestore SEA S.p.A., previa autorizzazione di ENAC.

5. L'accesso e la sosta nell'area predetta sono vietati a soggetti professionali che operano nell'ambito del trasporto di passeggeri anche a titolo gratuito, camper, furgoni, navette hotel, navette parcheggi, taxi, N.C.C., T.P.L., veicoli eccedenti le dimensioni degli stalli e le misure massime di 5,00 mt per 2,50 mt, altezza 2,10 mt., ad eccezione dei veicoli espressamente autorizzati da SEA previa approvazione dell'ENAC.

6. La velocità dei veicoli deve essere a “passo d’uomo” e tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

7. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141 del Nuovo Codice della Strada.

8. L’ENAC espleta una azione di vigilanza sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, anche a tutela dell’utenza.

Servizio Taxi

Art. 13 - Modalità operative di prestazione del servizio

1. Ai sensi della D.G.R. n. IX/1682 del 4 maggio 2011, “Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo” nonché modifiche e integrazioni all'allegato A) della D.G.R. 24/1/2003 n. VII/11948”, Regione Lombardia ha previsto l’istituzione, sugli scali milanesi, di un “sistema per l’accesso automatizzato dei taxi” (per mezzo di tecnologia RFID contactless) che assicuri in modo ottimale il rispetto delle norme di circolazione stradale per consentire l’ordinato e civile flusso del traffico veicolare.

2. I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, per effettuare il servizio taxi, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative, rispettare tutti i regolamenti in materia e l’attività dovrà essere svolta in conformità alle autorizzazioni ottenute ed in conformità della presente Ordinanza. A tal fine le competenti Autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

3. La disciplina del sistema automatizzato taxi prevede l’accesso tramite dispositivi elettronici di controllo volti a permettere il sollevamento della sbarra di accesso al sistema dietro pagamento di un corrispettivo pattuito. Il “Regolamento per la gestione della viabilità taxi nell’area aeroportuale di Malpensa” ed il “Disciplinare tecnico”, apposti nei pressi dell’area in questione, dettano regole per l'accesso (ESCLUSIVAMENTE ai taxi in TURNO), nonché lo stazionamento dei veicoli Taxi sullo scalo tramite l’individuazione di un Parcheggio di Attesa pre-turno, di Parcheggi di "Attesa “e della banchina di “carico”, che i tassisti si impegnano ad accettare.

4. La circolazione dei veicoli all'interno dei parcheggi deve avvenire in modo da non costituire in nessun caso pericolo o intralcio per l'attività aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza stradale e della fluidità del traffico.

5. Il transito e la sosta dei veicoli devono garantire che le vie di circolazione e gli spazi in prossimità degli ingressi alle strutture restino sempre liberi, al fine di assicurarne l’utilizzo in caso di emergenza o di necessità.

6. Gli ulteriori veicoli (oltre ai taxi) autorizzati all’ingresso e al transito, per motivi di servizio, all'interno delle aree di parcheggio sono:

   a) autoambulanze e mezzi di soccorso, veicoli dei VV.F., delle Forze dell'Ordine e/o di ENAC;

   b) automezzi di SEA autorizzati all’interno della viabilità taxi per manutenzione ordinaria e straordinaria;

   c) automezzi delle ditte fornitrici per manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema.

7. La sosta dei veicoli è consentita solo nelle aree e negli spazi appositamente delimitati da idonea segnaletica.

8. Nelle aree del sedime aeroportuale è consentito l'accesso solo agli Operatori autorizzati dal Gestore SEA S.p.A., previa approvazione da parte dell'ENAC.

9. La permanenza nell'area per il carico/scarico dei passeggeri non dovrà superare il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni, in modo da evitare congestionamenti o intralci alla viabilità.

10. Gli utenti, al fine di assicurare il regolare avvicendarsi dei servizi ed evitare congestioni alla circolazione o disservizi all'utenza, dovranno liberare l'area all'orario previsto per la partenza risultante dal programma d'esercizio, oppure non appena effettuate le operazioni di scarico o carico dei passeggeri.

11. Le aree di carico con accesso Telepass saranno delimitate da sbarre in ingresso e uscita.

12. Non è consentito l'accesso a soggetti che non siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa.

13. Verranno esposti nelle aree di carico, con analoga pubblicazione sul sito Internet di SEA S.p.A., l'elenco delle autorizzazioni per tipologia di servizio.

14. ENAC vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, anche a tutela dell'utenza.

Servizio Taxi

Art. 14 - Accertamenti, violazioni e sanzioni

1. In caso di violazione dell'art. 86 del Nuovo Codice della Strada, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", della D.G.R. n. IX/1682 del 4 maggio 2011, "Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo", all'allegato A) della D.G.R. 24/1/2003 n. VII/11948", gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza, per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

2. ENAC vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 15 - Corrispettivi per la sosta

1. Nelle aree e nei beni destinati a parcheggio di cui all' art. 4, i corrispettivi d'uso e le relative modalità applicative, per le diverse categorie di utilizzatori (passeggeri, operatori aeroportuali, sub-concessionari, ecc.) sono determinati dal Gestore SEA S.p.A.

2. Per i parcheggi con parcometro, delimitati da strisce blu ed ubicati lungo la viabilità aeroportuale, i corrispettivi della sosta vengono esposti sui display dei parcometri stessi,

appositamente installati in prossimità delle diverse aree di sosta a cura del Gestore aeroportuale.

3. Per i "parcheggi passeggeri", i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) vengono esposti - e mantenuti aggiornati - in maniera ben visibile, su display digitali appositamente installati all'ingresso delle diverse aree ed infrastrutture destinate a parcheggio a cura di SEA S.p.A.

4. Tutte le articolazioni dei corrispettivi connesse ai termini di prenotazione ed acquisto, unitamente alle diverse modalità di accesso, pagamento, servizi e regolamento, sono consultabili sul sito del Gestore.

5. ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione dei prezzi praticati al fine di garantire l'utenza.

Art. 16 - Limiti di velocità

1. La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

2. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall' art. 141 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 17 - Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'Aeroporto, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento, rispetto ai quali le Polizie Locali incaricate hanno titolo ad espletare le rispettive attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

   a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;

   b) servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli ed aree di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);

   c) sicurezza stradale;

   d) gestione dei flussi di traffico;

   e) controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, procacciamento di clientela, svolgimento di attività o fornitura di servizi non autorizzate, ecc.;

   f) collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'Aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" delle Polizie Locali.

2. L'attività di gestione dei flussi di traffico di cui al punto d) del paragrafo precedente potrà essere svolta anche dalla Società di Gestione mediante l'impiego di unità di personale appositamente dedicate (c.d. "facilitatori").

3. Al fine di non compromettere il fluido scorrimento lungo le vie di circolazione, l'accesso ed il transito dei veicoli che espletano un servizio navetta con passeggeri (per es. navette

parcheggi remoti, navette hotel, ecc) è soggetto al coordinamento e all'esplicito consenso da parte del Gestore Aeroportuale, previa accettazione da parte dell'ENAC.

4. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti, a norma degli articoli 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.

5. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Nuovo Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità, così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

6. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione, in violazione della presente Ordinanza, sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

7. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTC, presenti presso il Terminal 1, può essere effettuato dalla Polizia Locale territorialmente competente anche mediante l'impiego delle apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n. 33.

Art. 18 - Sanzioni

1. Nell'Area Lato Città (Land Side) limitrofa al Terminal 1 e al Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.

2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Nuovo Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito dell'accertamento effettuato dagli agenti di Polizia Locale ovvero delle Forze di Polizia - cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Nuovo Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 19 - Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I competenti comandi di Polizia Locale, nonché le Forze di Polizia, sono incaricati di far osservare le presenti disposizioni.

Art. 20 - Decorrenza

La presente Ordinanza entrerà in vigore il 24 marzo 2025, abrogando le precedenti disposizioni in materia, in particolare l'Ordinanza n. 4/2024 del 6 Agosto 2024.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Malpensa, 19 Marzo 2025

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)